



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>551</u>	del <u>18 DIC. 2017</u>
<b>Oggetto:</b> <b>Federazione Italiana Danza Sportiva:</b> approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Settore Arbitrale Federale, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I) dello Statuto del C.O.N.I..	
<b><u>Esecuzione:</u></b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b><u>Conoscenza:</u></b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b><u>Consegnata il:</u></b>	<u>21 DIC. 2017</u>

LA GIUNTA NAZIONALE

**VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

**VISTO** il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 n. 15;

**VISTO** lo Statuto del C.O.N.I.;

**VISTO** lo Statuto ed il Regolamento Organico della Federazione Italiana Danza Sportiva;

2 Deliberazione n. 551  
Riunione del 18 DIC. 2017

**VISTA** la nota del 18 dicembre 2017 prot. n. 3693, con la quale la Federazione Italiana Danza Sportiva ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Settore Arbitrale Federale deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 17 dicembre 2017 con provvedimento n. 174;

**VISTA** l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

**RILEVATO** che il testo della prefata normativa risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del C.O.N.I., allo Statuto Federale ed al Regolamento Organico;

### DELIBERA

l'approvazione ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del C.O.N.I., del testo del Regolamento Settore Arbitrale Federale della Federazione Italiana Danza Sportiva, deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 17 dicembre 2017 con provvedimento n. 174.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante.

**IL SEGRETARIO**  
F.to Roberto Fabbicini

**IL PRESIDENTE**  
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile  
Dott. Antonello de Tullio





Allegato n. <sup>1</sup>.....  
Deliberazione n. **551**.....  
Riunione del... **18 DIC. 2017**.....

Roma, **18 DIC. 2017**

## RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

**Oggetto: Federazione Italiana Danza Sportiva:** approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Settore Arbitrale, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I) dello Statuto del C.O.N.I..

La Federazione Italiana Danza Sportiva con la nota prot. n. 3693 del 18 dicembre 2017, ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Settore Arbitrale, deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 17 dicembre 2017 con provvedimento n. 174.

La normativa in esame risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del C.O.N.I., allo Statuto Federale ed al Regolamento Organico.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto Responsabile di Statuti e Regolamenti dall'Amministratore Delegato di CONI Servizi S.p.A..

  
Il Responsabile  
Dott. Antonello de Tullio

**IL SEGRETARIO**  
F.to Roberto Fabbricini



**Delibera del Consiglio Federale**  
n. 174 del 17 dicembre 2017

Allegato n. <sup>2</sup>.....  
Deliberazione n. <sup>551</sup>.....  
Riunione del... <sup>18 DIC.</sup> 2017.....

## REGOLAMENTO DEL SETTORE ARBITRALE FEDERALE

## TITOLO I Norme generali

### Art. 1 – Costituzione, scopi e sede

1. Il Settore Arbitrale Federale (d'ora in poi per brevità SAF) è la struttura della Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS) costituita da tutti gli Ufficiali di Gara (UdG) regolarmente tesserati ed iscritti nei rispettivi ruoli.
2. Il funzionamento e la gestione del SAF avviene per il tramite di un organo direttivo centrale e di organi periferici, nominati dal Consiglio Federale della FIDS, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
3. Il SAF svolge la propria attività in armonia con le normative CONI e con la normativa statutaria e regolamentare della FIDS, attuando gli indirizzi programmatici impartiti dal Consiglio Federale.
4. Il SAF ha la propria sede presso la FIDS.

### Art. 2 – Durata delle cariche, decadenza ed incompatibilità

1. Gli organi centrali e periferici del SAF sono nominati dal Consiglio Federale e durano in carica per l'intero quadriennio olimpico; decadono per dimissioni o per revoca da parte del Consiglio Federale o per decadenza dello stesso Consiglio Federale.
2. Le cariche rivestite negli organi del SAF sono incompatibili tra loro e con qualsiasi altra carica federale elettiva nonché con l'appartenenza come tesserati ad associazioni e società sportive affiliate alla FIDS o ad enti con essa convenzionati.

### Art. 3 – Organi direttivi del SAF

1. Sono Organi del SAF:
  - a) la Commissione Nazionale Arbitrale (CNA), quale Organo direttivo centrale del SAF che si avvale di un Coordinatore;
  - b) i Fiduciari Regionali Arbitrali (FRA), quali Organi periferici.
2. Gli organi direttivi centrali e periferici devono assicurare il corretto svolgimento di tutte le funzioni arbitrali connesse alle manifestazioni di danza sportiva federali.

### Art. 4 – La Commissione Nazionale Arbitrale

1. La CNA è l'organo direttivo del SAF, nominato dal Consiglio Federale, ed è composta da cinque membri.
2. Tra questi viene eletto dagli stessi componenti la CNA il Coordinatore del Settore Arbitrale (CSA).
3. La Commissione Nazionale Arbitrale svolge i seguenti compiti:
  - a) provvedere al reclutamento, all'inquadramento, alla formazione, all'aggiornamento, all'organizzazione ed all'impiego, nonché alla valutazione, degli Ufficiali di gara, con potestà disciplinare;
  - b) elaborare e proporre al Consiglio Federale i criteri per la formazione, l'inquadramento e l'aggiornamento di tutti gli UdG nei rispettivi ruoli federali;
  - c) curare la designazione degli UdG nelle gare federali, come meglio individuate dal Regolamento dell'Attività Sportiva Federale (RASF), nei termini e secondo le modalità previste dal presente regolamento;
  - d) controllare l'operato degli UdG in tutte le manifestazioni di danza sportiva federali e vigilare sull'applicazione ed interpretazione delle norme del RASF e di tutta la normativa federale relativa alle manifestazioni di danza sportiva approvate dagli organi della FIDS;
  - e) valutare periodicamente l'operato tecnico e comportamentale degli UdG;
  - f) sospendere temporaneamente dall'impiego gli UdG che nello svolgimento delle proprie mansioni incorrano in inadempienze tecniche secondo quanto definito dal presente regolamento;
  - g) curare l'aggiornamento dei dati dell'attività svolta dagli ufficiali di gara con l'indicazione, per

- ciascuno di essi, delle designazioni fatte e del relativo esito (accettazione o rinuncia), del livello di inquadramento e della posizione "in quadro" o "fuori quadro";
- h) proporre al Consiglio Federale i nominativi di soggetti e la qualifica per la nomina a Ufficiale di gara benemerito individuati in coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze in campo nazionale ed internazionale, titoli o conoscenze tecniche indiscutibili;
  - i) segnalare al Consiglio Federale il/i nominativo/i degli ufficiali di gara meritevoli per l'eventuale assegnazione di specifici riconoscimenti federali.
4. La CNA si riunisce, su convocazione del CSA, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. In caso di urgenza rappresentata dal CSA, sono valide le riunioni con modalità telefonica, informatica e in teleconferenza, a condizione che il verbale riepilogativo delle decisioni assunte sia sottoscritto da tutti i componenti. Sono altresì valide le delibere proposte dal solo CSA e accettate con espressa sottoscrizione degli altri componenti.
5. Delle riunioni della CNA deve essere redatto apposito verbale. Le riunioni sono valide solo se è presente almeno la metà più uno dei componenti, comprendendo il CSA o chi, in sua vece.
6. La CNA decide a maggioranza semplice dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del CSA.

#### **Art. 5 – Il Coordinatore del Settore Arbitrale (CSA)**

1. Il CSA è il responsabile del Settore Arbitrale Federale nei confronti del Consiglio Federale.
2. Il CSA non può svolgere funzioni di Ufficiale di Gara e il periodo di mandato coincide con quello della Commissione Nazionale Arbitrale. Alla scadenza del mandato rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo CSA.
3. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei del CSA, le sue funzioni sono assunte dal componente più anziano della Commissione Nazionale Arbitrale, con funzioni vicarie.
4. Le dimissioni, l'assenza o l'impedimento definitivo del CSA determinano la decadenza dell'intera Commissione Nazionale Arbitrale ma non degli Organi periferici. Il componente più anziano assumerà la reggenza provvisoria del Settore Arbitrale Federale e la manterrà sino alla ricostituzione della CNA.
5. Il Coordinatore del Settore Arbitrale:
  - a) sovrintende al funzionamento della CNA, provvede alla sua convocazione, ne fissa l'ordine del giorno e vigila affinché le decisioni siano eseguite;
  - b) stabilisce i compiti da affidare ai componenti la CNA, dandone comunicazione al Consiglio Federale nella prima riunione utile;
  - c) cura l'attuazione delle direttive ricevute dal Consiglio Federale e programma l'attività del Settore Arbitrale Federale, presentando al Consiglio Federale il programma delle attività con le relative previsioni di introiti e spese;
  - d) presiede e controlla tutta l'organizzazione del SAF e ne risponde nei confronti del Presidente e del Consiglio Federale;
  - e) adotta, sotto la sua responsabilità, tutti i provvedimenti tecnici e/o organizzativi riferiti al SAF non specificatamente devoluti ad altri organi statutari;
  - f) assume, in caso di necessità ed in via d'urgenza, i provvedimenti di competenza esclusiva della CNA, con obbligo di ratifica nella prima riunione utile della CNA;
  - g) partecipa, se invitato dal Presidente Federale, ai lavori del Consiglio Federale.
6. È facoltà del CSA invitare alle riunioni persone che, per incarichi ricoperti ed esperienze maturate, possano apportare un contributo ai lavori in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
7. Il CSA inoltre:
  - a) ha il dovere di vigilanza verso tutti i componenti del SAF;
  - b) sottopone al Consiglio Federale proposte di modifica del presente regolamento;
  - c) assume, su delibera della CNA, tutti i provvedimenti utili a garantire il corretto funzionamento del SAF e il rispetto del presente regolamento;
  - d) deferisce alla CNA gli UdG passibili di provvedimenti disciplinari per le infrazioni commesse

A

of

- nell'espletamento delle loro funzioni ai sensi del presente regolamento;
- e) propone al Consiglio Federale i nominativi per la nomina dei Fiduciari Regionali;
  - f) adotta tutti i provvedimenti che non siano in contrasto con lo Statuto Federale, il Regolamento Organico, il RASF ed il presente regolamento, diretti al buon funzionamento del SAF e della CNA e che, comunque, non comportino oneri a carico del bilancio federale oltre alle dotazioni assegnate dal Consiglio Federale.

#### **Art. 6 – I Fiduciari Regionali Arbitrali (FRA)**

1. I Fiduciari Regionali Arbitrali (FRA) sono gli Organi periferici del Settore Arbitrale Federale.
2. Nel numero di uno per ogni regione, i FRA sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del CSA, e restano in carica per la durata del quadriennio olimpico, salvo dimissioni o revoca da parte del Consiglio Federale.
3. I FRA prendono parte alle riunioni del Comitato Regionale se invitati del Presidente Regionale;
4. I FRA attuano sul territorio le direttive della CNA e provvedono a:
  - a) vigilare sugli UdG della regione di competenza onde assicurare l'osservanza delle disposizioni in materia tecnico-arbitrale e quelle di carattere etico emanate dalla FIDS, segnalando al CSA le eventuali infrazioni;
  - b) collaborare e assistere la CNA nelle attività di reclutamento, abilitazione e aggiornamento degli UdG, organizzate nella regione di competenza.

#### **Art. 7 – Categorie degli ufficiali di gara e livelli di inquadramento**

1. Gli UdG della Federazione Italiana Danza Sportiva si classificano in:
  - a) Direttori di Gara;
  - b) Ispettori di pista;
  - c) Giudici di gara;
  - d) Segretari di Gara;
  - e) Scrutinatori;
  - f) Presentatori;
  - g) Responsabili delle Musiche.
2. L'iscrizione e l'inquadramento in apposito albo presuppone il superamento di uno o più esami di qualifica, secondo i percorsi formativi approvati dal Consiglio Federale su proposta della CNA.
3. I livelli di inquadramento per ciascuna categoria di UdG sono disciplinati da specifiche appendici, aggiornate annualmente dal Consiglio Federale su proposta della CNA, che definiscono le relative modalità di abilitazione e i percorsi formativi.
4. Il mantenimento dell'iscrizione all'albo (abilitazione) nelle stagioni sportive successive a quella di acquisizione della qualifica è soggetto alla frequenza delle attività formative, di aggiornamento e verifica previste annualmente dalla CNA.
5. Per l'attività prevista dal Regolamento dell'Attività Sportiva Federale nel settore divulgativo-amatoriale, la funzione giudicante può essere demandata ai tesserati interessati, sotto il controllo della Federazione e comunque con la garanzia di forme di terzietà.

#### **Art. 8 – Requisiti**

1. Possono essere inquadrati quali UdG i tesserati che abbiano acquisito la rispettiva qualifica all'esito del superamento degli esami previsti e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere cittadini di uno stato dell'UE e risiedere sul territorio nazionale in base ad un titolo legittimo;
  - b) aver compiuto il 21° anno di età;
  - c) essere in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola secondaria di primo grado o equipollente;
  - d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

- e) non aver riportato, nell'ultimo decennio e salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
  - f) non aver subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
  - g) non ricoprire alcuna carica elettiva federale;
  - h) essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell'attività fisica richiesta per il ruolo ricoperto<sup>1</sup>;
  - i) non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva o contro altri organismi sportivi internazionali riconosciuti.
2. Per la categoria dei giudici di gara federali, in aggiunta al comma precedente, è richiesto inoltre di:
- a) non ricoprire alcuna carica sociale nell'ambito di affiliati FIDS;
  - b) non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale o professionale collegata all'attività della FIDS;
  - c) non svolgere attività di insegnamento ad atleti in attività di classe D/C/B/A/PD (incluse sottoclassi);
  - d) non operare direttamente o indirettamente nell'organizzazione di gare di danza sportiva a decorrere da due stagioni sportive antecedenti a quella di inquadramento;
  - e) non avere incarichi in organismi, anche esterni alla FIDS, che fanno comunque riferimento alla danza sportiva;
  - f) non avere legami parentali fino al 4° grado con atleti e tecnici.
3. Il Settore Arbitrale si riserva di richiedere agli interessati idonea documentazione circa i requisiti di cui sopra; comunque la domanda di tesseramento, presentata dall'interessato, equivale ad esplicita ed incondizionata dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l'inquadramento o l'avanzamento richiesto. La dichiarazione non corrispondente al vero costituisce grave mancanza disciplinare.
4. All'inizio di ogni stagione agonistica, gli ufficiali di gara sono distinti in due categorie in relazione all'attività:
- a) personale "in quadro"
  - b) personale "fuori quadro".
5. Il personale "in quadro" è costituito da tutti gli ufficiali di gara che, non avendo perduto i requisiti per l'inquadramento, hanno assicurato la loro disponibilità e sono regolarmente tesserati.
6. Sono collocati d'ufficio nella categoria "fuori quadro" coloro che:
- a) ricoprono cariche federali elettive, sia a livello centrale sia periferico, per il tempo in cui detengono tali cariche. L'ufficiale di gara "in quadro" che accetta una carica federale incompatibile con la qualifica o il suo livello di inquadramento, ha il dovere di informare, contestualmente all'accettazione, il Coordinatore del Settore Arbitrale. Il collocamento "fuori quadro" è disposto appena perviene al Coordinatore, in qualsiasi modo, la notizia dell'assunzione della carica ed ha effetto, anche retroattivo, dalla data di effettiva assunzione della carica federale. In caso di qualifiche internazionali queste non sono interessate dall'incompatibilità.
  - b) Lo chiedono espressamente con comunicazione scritta al Coordinatore del Settore Arbitrale, per motivi personali e per un periodo non superiore a due stagioni agonistiche e non inferiore a tre mesi dalla data della richiesta.
7. La richiesta di riammissione nella categoria "in quadro" deve essere presentata per iscritto al Coordinatore del Settore Arbitrale.
8. L'ufficiale di gara collocato nella categoria "fuori quadro" può rientrare "in quadro" nelle ipotesi e con le modalità di seguito precisate:

<sup>1</sup> Quale presupposto per l'inquadramento ed il mantenimento della qualifica di UdG (o per il rinnovo del tesseramento stesso) l'obbligo per i tesserati ultrasessantacinquenni di allegare alla richiesta di tesseramento il modulo AIFA ("Attestazione di idoneità fisica-attitudinale"), debitamente compilato e sottoscritto dal Medico.

*af*

- a) se si tratta di ufficiali di gara "fuori quadro" per assunzione di cariche federali elettive, possono rientrare "in quadro" appena perviene al Settore Arbitrale la notizia ufficiale della cessazione della carica federale; essi comunque devono farne richiesta e sostenere un esame tecnico per accertarne il grado di preparazione, di specifica competenza e conoscenza delle variazioni regolamentari intervenute nel periodo di collocazione "fuori quadro". L'esame è definitivo. Se il candidato non supera l'esame può ripeterlo nella stagione successiva;
  - b) se si tratta di ufficiali di gara "fuori quadro" su domanda dell'interessato la riammissione "in quadro" avviene su richiesta dello stesso. Il Coordinatore del Settore Arbitrale decide inappellabilmente se il richiedente debba o meno sostenere l'esame di accertamento come sopra descritto in base alle caratteristiche tecniche e comportamentali del suo curriculum;
  - c) gli ufficiali di gara riammessi in quadro, con le modalità sopra descritte, rientrano in possesso del livello acquisito al momento della collocazione fuori quadro.
9. I provvedimenti con i quali la Commissione Nazionale Arbitrale dispone la collocazione "in quadro" o "fuori quadro" devono essere comunicati per iscritto all'interessato e producono gli effetti ad essi connessi dalla data di ricevimento della stessa comunicazione.

#### **Art. 9 – Decadenza**

1. La qualifica di Ufficiale di Gara si perde per:
  - a) il venir meno di uno dei requisiti di cui al precedente articolo ad eccezione dell'art. 8, comma 1 lettera g);
  - b) dimissioni;
  - c) non rinnovo del tesseramento entro i termini previsti dal Consiglio Federale.
2. Inoltre è causa di decadenza la mancata comunicazione della carica elettiva conseguita a seguito del collocamento "fuori ruolo".

#### **Art. 10 – Principi generali di comportamento degli ufficiali di gara**

1. Tutti gli UdG sono tenuti all'osservanza dello Statuto Federale e dei Regolamenti emanati dal Consiglio Federale, nonché di ogni altra disposizione e direttiva impartite dalla Commissione Nazionale Arbitrale.
2. Gli UdG devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
3. In particolare:
  - a) devono astenersi nel modo più assoluto dall'esprimere, in pubblico o in privato, giudizi positivi o negativi nei confronti dell'operato di un collega o di qualunque altro tesserato della Federazione;
  - b) non possono rivolgersi nei confronti di colleghi o di qualunque altro tesserato della Federazione in termini che siano lesivi dell'immagine del corpo arbitrale, del Settore Arbitrale, della Commissione Nazionale Arbitrale, del Coordinatore del Settore Arbitrale e della Federazione e dello sport;
  - c) devono astenersi da qualsiasi dichiarazione o comportamento discriminatorio in riferimento alla razza, al sesso, alla religione, ad opinioni politiche o filosofiche ovvero all'appartenenza a determinati gruppi sportivi degli atleti che sono chiamati a giudicare;
  - d) hanno il dovere di accettare la designazione che gli perviene, salvo casi di forza maggiore da portarsi obbligatoriamente a conoscenza di chi lo ha designato, in tempo utile per consentire la sostituzione.
4. Gli UdG non possono invocare a nessun effetto l'ignoranza dei regolamenti federali. Essi devono essere a conoscenza dello Statuto FIDS, del Regolamento organico, del presente Regolamento del SAF, del Regolamento dell'Attività Sportiva Federale, del Codice di comportamento sportivo del Coni e di ogni altra normativa presupposta o richiamata che regoli materie pertinenti al le loro funzioni.
5. Gli UdG devono operare con imparzialità e terzietà rispetto agli atleti che sono chiamati a giudicare durante le gare organizzate od autorizzate dalla FIDS.

6. Gli UdG non possono svolgere funzioni tecniche o arbitrali in nessuna manifestazione esterna alla giurisdizione della Federazione Italiana Danza Sportiva senza la specifica autorizzazione del Coordinatore del Settore Arbitrale una volta acquisito, per le sole competizioni territoriali, il parere del Presidente Regionale. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata individualmente.
7. Gli UdG sono tenuti a prevenire tutte quelle situazioni in cui vengano coinvolti interessi personali, o di tesserati collegati agli stessi Ufficiali, che possano risultare in conflitto con le funzioni della figura di Ufficiale di Gara.
8. Qualunque osservazione di carattere tecnico relativa all'operato di un collega ufficiale di gara deve essere fatta direttamente, e in maniera riservata, al Coordinatore del Settore Arbitrale ed obbligatoriamente per iscritto.
9. Pervenuta al Coordinatore del Settore Arbitrale la segnalazione scritta dal Fiduciario Regionale, dagli Organi Federali o da qualunque altro soggetto affiliato o tesserato alla FIDS, il Coordinatore, sentito l'interessato e conosciute le ragioni dei comportamenti segnalati, conclude la relativa istruttoria, sottoponendo la propria relazione alla Commissione Nazionale Arbitrale.

#### **Art. 11 – Sanzioni Tecniche**

1. La CNA, per infrazioni di tipo tecnico, può sospendere dalle designazioni un ufficiale di gara da un minimo di una settimana ad un massimo di tre mesi.
2. Per infrazioni di carattere disciplinare e non meramente tecniche è prevista la segnalazione alla Procura federale che procede, ove ravvisi la fondatezza dell'infrazione, secondo le disposizioni del Regolamento di giustizia.
3. I provvedimenti tecnici di competenza della CNA sono comunicati per iscritto all'UdG interessato.

*AX*

*(Handwritten mark)*

## TITOLO II

### Direttore di gara, segretario di gara, scrutatore, presentatore e responsabile delle musiche

#### Art. 12 – Livelli di inquadramento

1. Il Direttore di gara, segretario di gara, scrutatore, presentatore e responsabile delle musiche è inquadrato secondo la seguente tabella:

Sigla	Denominazione	Competenze
T	TIROCINANTE	Livello di ingresso alla categoria. Il Tirocinante presta la propria opera in forma gratuita fatto salvo il diritto a rimborsi deliberati dal Consiglio Federale. Il Consiglio Federale disciplina attraverso propria delibera i criteri di svolgimento del tirocinio e le condizioni di ammissione alle prove d'esame per Ufficiali di gara di livello C. Il Tirocinio è avviato con la partecipazione al congresso annuale degli Ufficiali di gara.
C	LIVELLO C	Possono accedere al livello di inquadramento C, gli ufficiali di gara tirocinanti che abbiano superato con successo le prove di esame previste in sede di congresso annuale. L'Ufficiale di gara di livello C può svolgere le proprie mansioni solamente in qualità di assistente/vice (ovvero in affiancamento ad un ufficiale di gara di livello superiore) in tutte le competizioni autorizzate dalla FIDS. La permanenza minima nel ruolo è di un anno prima di poter essere ammesso alle verifiche congressuali per poter diventare Ufficiale di gara di livello B.
B	LIVELLO B	Possono accedere al livello di inquadramento B, gli ufficiali di gara di livello C che abbiano superato con successo le prove di esame previste in sede di congresso annuale. L'Ufficiale di gara di livello B può svolgere le proprie mansioni in tutte le competizioni autorizzate dalla FIDS ad esclusione di quelle federali. La permanenza minima nel ruolo è di un anno prima di poter essere ammesso alle verifiche congressuali per poter diventare Ufficiale di gara di livello A.
A	LIVELLO A	Possono accedere al livello di inquadramento A, gli ufficiali di gara di livello B che abbiano superato con successo le prove di esame previste in sede di congresso annuale. L'ufficiale di gara di livello A può svolgere le proprie mansioni in tutte le tipologie di competizioni autorizzate dalla FIDS. La permanenza minima nel ruolo è di due anni prima di poter essere ammesso alle verifiche per poter diventare Ufficiale di Gara di livello I.
I	LIVELLO I (INTERNAZIONALE)	Possono accedere al livello di inquadramento I, gli ufficiali di gara di livello A che abbiano partecipato alle attività congressuali organizzate dalle Federazioni Internazionali cui aderisce la FIDS e abbiano superato con successo le prove d'esame ivi previste. Laddove le Federazione Internazionali non abbiano previsto appositi esami e/o abilitazioni internazionali per una specifica qualifica di Ufficiale di gara, la CNA può riconoscere l'inquadramento nel livello I agli Ufficiali di gara di livello A di comprovata esperienza e capacità che dimostrino, inoltre, di conoscere la lingua inglese.

2. Il Consiglio Federale può, in casi particolari, documentati e meritevoli di considerazione, su proposta della CNA, ridurre il tempo di permanenza in un livello per l'accesso a quelli successivi.

#### Art. 13 – Modalità di abilitazione e percorsi formativi

1. L'abilitazione nell'inquadramento nel livello di interesse è subordinata al superamento di una o più prove d'esame, definite annualmente dalla CNA in fase di indizione del Congresso annuale, sugli argomenti:

- a) conoscenza dei regolamenti federali vigenti;
- b) conoscenza delle regole skating (per Direttori di Gara, Segretari di Gara e Scrutatori);
- c) capacità/abilità nella redazione di un programma di gara e del relativo cronologico (per

- Direttori di Gara);
- d) conoscenza del software federale di scrutinio dei giudizi di gara (per Direttori di Gara, Segretari di Gara e Scrutinatori);
  - e) ogni altro contenuto tecnico/normativo necessario all'espletamento dell'incarico.
2. Il mantenimento dell'abilitazione, in ciascuna stagione sportiva, è subordinato alla frequenza delle attività di formazione, aggiornamento e/o verifica deliberate dal Consiglio Federale su proposta della CNA

*A*

*ar*

### TITOLO III

## Abilitazioni: Danze Standard e Latino Americane

#### Art. 14 – Giudice di gara federale

1. I Giudici di gara federali sono inquadrati secondo la seguente tabella:

Sigla	Denominazione	Competenze
N	LIVELLO N (NAZIONALE)	<p>Possono accedere al livello di inquadramento N:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ i tecnici in possesso della qualifica tecnica di "Maestro Federale Nazionale";</li><li>▪ i tesserati che abbiano superato una prova selettiva di ingresso e abbiano frequentato il corso di formazione e/o le prove d'esame organizzato dalla CNA.</li></ul> <p>I Giudici di gara di livello N possono svolgere le proprie mansioni in tutte le tipologie di competizioni previste dal RASF limitatamente alle gare delle classi A (esclusa AS o gare a classi unificate), B, C, D e relative sottoclassi oltre alle categorie senior classe PD.</p> <p>La permanenza minima nel livello di inquadramento N è di due anni prima di poter essere ammesso all'esame per poter diventare Giudici di gara di livello I.</p> <p>Il mantenimento dell'abilitazione è subordinata alla frequenza delle attività di formazione, aggiornamento e/o di verifica definite della CNA.</p>
I	LIVELLO I (INTERNAZIONALE)	<p>Possono accedere al livello di inquadramento I: i giudici di gara di livello A e i tecnici con la qualifica di <i>Maestro Federale Nazionale</i> che possano vantare, nella propria carriera agonistica, almeno uno dei seguenti risultati sportivi: finalista al Campionato del Mondo cat. Adulti, finalista al Campionato Europeo cat. Adulti, finalista al Campionato Italiano di classe Internazionale o classe Master cat. Adulti<sup>2</sup>.</p> <p>I Giudici di gara di livello I possono svolgere le proprie mansioni in tutte le competizioni nazionali senza limitazione di classe.</p> <p>Il mantenimento dell'abilitazione è subordinata alla frequenza delle attività di formazione, aggiornamento e/o di verifica definite della CNA.</p>

2. L'inquadramento nel livello di cui al presente articolo si intende riferito sia alla disciplina danze standard sia alla disciplina danze latino americane. Pertanto i relativi esami o attività di formazione devono essere riferiti sempre ad entrambe le discipline.

3. In base alle esigenze, la Federazione stabilisce periodicamente il numero dei giudici di gara necessari per la copertura delle attività federali.

#### Art. 15 – Giudice di gara

1. I Giudici di gara che svolgono anche altre attività sono inquadrati secondo la seguente tabella:

Sigla	Denominazione	Competenze
C	LIVELLO C	<p>Possono accedere al livello di inquadramento C, coloro che sono in possesso della qualifica tecnica di "Maestro Federale Nazionale" e abbiano frequentato il corso di formazione e/o le prove d'esame organizzate dalla CNA.</p> <p>I Giudici di gara di livello C possono svolgere le proprie mansioni in tutte le tipologie di competizioni previste dal RASF limitatamente alle gare delle classi C, D e relative sottoclassi. La permanenza minima nel ruolo è di un anno prima di poter essere ammessi all'esame per poter diventare Giudici di gara di livello B.</p> <p>Il mantenimento dell'abilitazione è subordinata alla frequenza delle attività di formazione, aggiornamento e/o di verifica definite dalla CNA.</p>
B	LIVELLO B	<p>Possono accedere al livello di inquadramento B, i giudici di gara di livello C che abbiano superato con successo le prove di esame previste dalla CNA.</p> <p>I Giudici di gara di livello B possono svolgere le proprie mansioni in tutte le tipologie di competizioni previste dal RASF limitatamente alle gare delle classi B, C, D e relative sottoclassi.</p> <p>La permanenza minima nel livello di inquadramento B è di un anno prima di poter essere ammessi all'esame per poter diventare Giudici di gara di livello A.</p> <p>Il mantenimento dell'abilitazione è subordinata alla frequenza delle attività di formazione, aggiornamento e/o di verifica definite della CNA.</p>

<sup>2</sup> I riferimenti relative alle categorie, classi e alle tipologie di tesserato devono essere ricondotti alle disposizioni regolamentari/sportive in essere all'atto di conseguimento del titolo.

A	LIVELLO A	<p>Possono accedere al livello di inquadramento A, i giudici di gara di livello B che abbiano superato con successo le prove di esame previste dalla CNA.</p> <p>I Giudici di gara di livello A possono svolgere le proprie mansioni in tutte le tipologie di competizioni previste dal RASF limitatamente alle gare delle classi A (esclusa AS o gare a classi unificate), B, C, D e relative sottoclassi oltre alle categorie senior classe PD.</p> <p>La permanenza minima nel livello di inquadramento A è di un anno prima di poter essere ammesso all'esame per poter diventare Giudici di gara di livello I.</p> <p>Il mantenimento dell'abilitazione è subordinata alla frequenza delle attività di formazione, aggiornamento e/o di verifica definite della CNA.</p>
I	LIVELLO I (INTERNAZIONALE)	<p>Possono accedere al livello di inquadramento I, i giudici di gara di livello A che abbiano partecipato alle attività congressuali organizzate dalle Federazioni Internazionali cui aderisce la FIDS e abbiano superato con successo le prove d'esame ivi previste.</p> <p>I Giudici di gara di livello I possono svolgere le proprie mansioni in tutte le tipologie di competizioni previste dal RASF per tutte le classi.</p> <p>Il mantenimento dell'abilitazione è subordinata alla frequenza delle attività di formazione, aggiornamento e/o di verifica definite della CNA.</p>

## TITOLO IV Altre abilitazioni

### Art. 16 – Giudice di gara federale

1. I Giudici di gara federali sono inquadrati secondo la seguente tabella:

Sigla	Denominazione	Competenze
N	LIVELLO N (NAZIONALE)	Possono accedere al livello di inquadramento N: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ i tecnici in possesso della qualifica tecnica di "Maestro Federale Nazionale";</li><li>▪ i tesserati che abbiano superato una prova selettiva di ingresso e abbiano frequentato il corso di formazione e/o le prove d'esame organizzato dalla CNA.</li></ul> I Giudici di gara di livello N possono svolgere le proprie mansioni in tutte le tipologie di competizioni previste dal RASF per tutte le classi. Il mantenimento dell'abilitazione è subordinata alla frequenza delle attività di formazione, aggiornamento e/o di verifica definite della CNA.

### Art. 17 – Giudice di gara

1. I Giudici di gara che svolgono anche altre attività sono inquadrati secondo la seguente tabella:

Sigla	Denominazione	Competenze
C	LIVELLO C	Possono accedere al livello di inquadramento C, coloro che sono in possesso della qualifica tecnica di "Maestro Federale Nazionale" e abbiano frequentato il corso di formazione e/o le prove d'esame organizzato dalla CNA. I Giudici di gara di livello C possono svolgere le proprie mansioni in tutte le tipologie di competizioni previste dal RASF limitatamente alle gare delle classi C, D e relative sottoclassi. La permanenza minima nel livello di inquadramento C è di un anno prima di poter essere ammessi all'esame per poter diventare Giudici di gara di livello A. Il mantenimento dell'abilitazione è subordinata alla frequenza delle attività di formazione, aggiornamento e/o di verifica definite della CNA.
A	LIVELLO A	Possono accedere al livello di inquadramento A, i giudici di gara di livello C che abbiano superato con successo le prove di esame previste dalla CNA. I Giudici di gara di livello A possono svolgere le proprie mansioni in tutte le tipologie di competizioni previste dal RASF per tutte le classi. La permanenza minima nel livello di inquadramento A è di un anno prima di poter essere ammessi all'esame per poter diventare Giudici di gara di livello I. Il mantenimento dell'abilitazione è subordinata alla frequenza delle attività di formazione, aggiornamento e/o di verifica definite della CNA.
I	LIVELLO I (INTERNAZIONALE)	Possono accedere al livello di inquadramento I, i giudici di gara di livello A che abbiano partecipato alle attività congressuali organizzate dalle Federazioni Internazionali cui aderisce la FIDS e abbiano superato con successo le prove d'esame ivi previste. I Giudici di gara di livello I possono svolgere le proprie mansioni in tutte le tipologie di competizioni previste dal RASF per tutte le classi. Il mantenimento dell'abilitazione è subordinata alla frequenza delle attività di formazione, aggiornamento e/o di verifica definite della CNA.

## TITOLO V Ispettore di pista

### Art. 18 – Ispettore di pista

1. Gli ispettori di pista sono inquadrati secondo la seguente tabella:

Sigla	Denominazione	Competenze
U	LIVELLO U	<p>Possono accedere al livello di inquadramento U (Unico), coloro che sono in possesso della qualifica tecnica di "Maestro Federale Nazionale" e abbiano frequentato il corso di formazione per Ispettore di pista organizzato dalla CNA, e superato la relativa prova di esame o essere stato formatore del corso di formazione.</p> <p>Gli ispettori di pista possono svolgere le proprie mansioni in tutte le tipologie di competizioni federali previste dal RASF su designazione del SAF, limitatamente alle gare delle classi in cui sono previste limitazioni ai programmi di gara.</p> <p>Il mantenimento dell'abilitazione è subordinata alla frequenza delle attività di formazione, aggiornamento e/o di verifica definite della CNA.</p>

## TITOLO VI

### Disposizioni transitorie e finali

#### Art. 19 – Disposizioni transitorie e finali

1. Con riferimento alla categoria degli UdG "Giudici di Gara" la CNA provvederà alla designazione dei giudici di gara delle competizioni impiegando, in base alle necessità, quali "Giudici di gara", anche i Tecnici abilitati nella disciplina di gara (cd. giudici straordinari) fino alla data del 31.08.2018 per le abilitazioni di danze standard e latino americane mentre fino alla data del 31.12.2020 per le restanti abilitazioni.
2. Il livello di abilitazione N sostituisce i previgenti livelli B e A. I giudici di gara federali in possesso di tali qualifiche sono di diritto ammessi alle attività di formazione ed esame del livello N per ottenere la conferma dell'inquadramento a tale livello.
3. Il presente Regolamento viene trasmesso al CONI per l'approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta Nazionale.

